

# **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FA BENE COMMUNITIES A.P.S."**

## **Costituzione - Denominazione – Sede**

**Art. 1.** È costituita con Sede in Torino, Via Giacinto Collegno 38, l'associazione di promozione sociale denominata "FA BENE COMMUNITY A.P.S." ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "FA BENE COMMUNITY A.P.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, svolge attività di interesse generale, di seguito specificata, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

## **Finalità e attività**

**Art. 3.** L'Associazione in particolare svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017, a favore di associati o di terzi:

- d) attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa
- l) formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo articolo 5
- w) promozione e tutela dei diritti sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

Nel perseguimento di tali scopi l'associazione si propone di

- promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità, finalizzato alla giustizia sociale e ambientale, in particolare attraverso metodi propri dell'Economia Sociale e Solidale;
- progettare, sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità e della giustizia ambientale, sociale ed economica attraverso strumenti di innovazione civica quali: percorsi formativi e di educazione alla cittadinanza, scambi internazionali, eventi ed esperienze culturali, artistici e enogastronomici, comunicazione sociale, accompagnamento e gestione di processi di sviluppo locale e community engagement, digitalizzazione inclusiva.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- elaborazione di programmi e progetti per lo sviluppo di comunità sostenibili; elaborazione di programmi e progetti culturali di disseminazione sui temi dell'Economia Sociale e Solidale;
- management di progetti e programmi che facilitino ed accelerino l'innovazione degli interventi sociali, culturali ed economici tradizionali
- formazione di operatori sociali, culturali, del mondo dell'impresa, dirigenti, pubblici amministratori, sui temi della sostenibilità e della giustizia sociale e ambientale;
- partecipazione a bandi e concorsi, pubblici o privati, anche in associazione temporanea di scopo o in partenariato con altri Enti ed associazioni, per la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di processi e progetti Economia Sociale e Solidale, per la formazione sui metodi di progettazione degli interventi e dei progetti di Economia Sociale e Solidale e sviluppo sostenibile.

**Art. 5.** L'Associazione potrà altresì esercitare, a discrezione dei propri competenti organi, le "Attività diverse" di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017

**Art. 6.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi della attività volontaria dei propri soci, nel qual caso si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs 117/2017

L'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, anche associandosi o assumendo quote e/o partecipazioni in enti, società o imprese sociali e non, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al fine dell'esercizio delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3)

## **Soci**

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro, persone fisiche, che abbiano compiuto il 18 ° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione

esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Fermo restando il numero minimo dei soci persone fisiche previsto dall'articolo 35 del D.Lgs 117/2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore, purchè in misura inferiore al 50% del numero di associati persone fisiche.

Si applica il disposto del comma 1-bis dell'articolo 35 del D.Lgs 117/2017.

Il Consiglio Direttivo istituisce e aggiorna il libro degli associati.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio è constatata e/o deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di cui alla precedente lettera d) il Consiglio Direttivo notifica al socio, con mail o lettera raccomandata, la propria decisione. Il socio raggiunto da tale notifica può, entro i trenta giorni successivi, richiedere al Presidente, con lo stesso mezzo, che la decisione sia sottoposta per la conferma o per la revoca alla Assemblea dei Soci, motivando il proprio dissenso.

### **Altre tipologie di adesione all'Associazione**

**Art. 12.** Possono aderire all'Associazione in qualità di volontari tutte le persone che, condividendone gli ideali, si rendono disponibili a essere coinvolte nelle attività dell'Associazione nei termini stabiliti. I volontari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

**Art. 13.** La domanda di adesione a volontario deve essere presentata al Consiglio Direttivo dal diretto interessato o da un socio. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 14.** Il rigetto della domanda di adesione a volontario deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

**Art. 15.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo (economico o di altra natura) nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

**Art. 16.** La domanda di adesione a sostenitore deve essere presentata al Consiglio Direttivo dal diretto interessato o da un socio. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 17.** Il rigetto della domanda di adesione a sostenitore deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 18.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'organo di controllo, ove nominato

Non è dovuta remunerazione per la partecipazione agli organi sociali, fatta salva la possibilità, su determinazione dell'assemblea dei soci, di remunerare i membri dell'Organo di Controllo ed il revisore legale, se nominati, ed il rimborso delle spese vive sostenute per l'ufficio. Tutte le cariche sociali sono elettive.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 19.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se l'Assemblea stessa lo decide, preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

È consentito tenere assemblee, sia ordinarie che straordinarie, mediante mezzi di comunicazione o telecomunicazione, audio o video, purché tutti i partecipanti possano essere riconosciuti dal Presidente dell'Assemblea e possano partecipare consapevolmente alla discussione di ogni punto all'ordine del giorno.

**Art. 20.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 21.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 24, terzo comma, del D.Lgs 117/2017.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

**Art. 22.** Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, salvo diversa determinazione adottata all'unanimità dei presenti, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle assemblee dei soci, anche tenute per atto pubblico, sono annotati nel libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, istituito ed aggiornato ad opera del Consiglio Direttivo.

**Art. 23.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo, se predisposto, e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, stabilendone preventivamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla conferma o sulla revoca delle delibere di decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e, se nei propri poteri, decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno da parte del Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti, determinandone eventualmente il compenso

**Art. 24.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 25.** Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri, nominati dall'Assemblea fra i soci; esso dura in carica tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio, e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 26.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica o avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato da quest'ultimo, e sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura dello stesso.

**Art. 27.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, a titolo non esaustivo:

- elegge tra i propri componenti, il Presidente e, se lo ritiene, il vice presidente e li revoca;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa per ogni esercizio, le modalità e i tempi di versamento;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso se richiesto.
- conferisce procure generali e speciali;

- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.
- Cura la tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 117/2017

**Art. 28.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Il Presidente**

**Art. 29.** Il Presidente, che presiede sia l'assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 30.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio di esercizio, redatto secondo quanto prescritto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Ove l'assemblea dei soci ne faccia richiesta in sede di conferimento del mandato al Consiglio Direttivo, o ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio stesso predispone e sottopone all'assemblea dei soci, negli stessi termini, il bilancio sociale, redatto secondo quanto prescritto dall'articolo 14 medesimo.

**Art. 31.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti e sostenitori;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti pubblici o privati, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale svolte ai sensi e dell'articolo 6 del D.lgs 117/2017;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e con le disposizioni del D.Lgs 117/2017.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere unicamente reimpiegato a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 32.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili;
- b) valori mobiliari e giacenze finanziarie;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale si estingue, e quanto versato rimane di proprietà dell'Associazione.

In nessun caso potrà essere distribuito ai soci il patrimonio sociale, anche in forme indirette

### **Organi di controllo e revisione legale dei conti**

**Art. 34.** Nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/2017, o per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci, quest'ultima nomina un Organo di Controllo, collegiale o monocratico, con i compiti di cui all'articolo 30 medesimo e nel rispetto di ogni altra disposizione in merito in esso contenuta. L'Assemblea, nel caso ricorra l'obbligo di nomina del revisore legale dei conti, ha facoltà di attribuire il compito della revisione legale all'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, l'Assemblea dei Soci, ove non abbia proceduto ai sensi del precedente comma, nomina un revisore legale dei conti

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni, disposizioni finali**

**Art. 35.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto nel rispetto dell'articolo 9 del D.Lgs 117/2017 ad altra associazione del terzo settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art. 36.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

**Art. 37.** Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs 117/2017, e delle norme di attuazione in esso previste, e le norme del Codice Civile in materia di associazioni.